

Prot. NO 186
del 21.11.22

All. A

TRIBUNALE DI ISERNIA
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ'
Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000
n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché
dell'art. 65

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese NOVEMBRE

Nel Palazzo Di Giustizia di Isernia;

TRA

Il Tribunale di Isernia (Codice Fiscale 80050180944 nel seguito Indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. IL PRESIDENTE del TRIBUNALE (domiciliato per la carica in Piazza Tedeschi (Dr. Vincenzo Di Giacomo)

E

Il Comune di Castel del Giudice (P.I.00086220944) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Lino Nicola Gentile nato a Castel di Sangro il 12.11.1967 e residente per la carica presso il palazzo Municipale di Castel del Giudice, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di legale rappresentante del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

- Che, a norma del art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Tribunale può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
- Che l'art. 2, e. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, e. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

- Che il Comune di Castel del Giudice, con deliberazione di Giunta Comunale n. ~~67~~ 17/3/22 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Castel del Giudice consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del C.P. prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Castel del Giudice, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.O. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 e. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere e) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33e. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Castel del Giudice, individua per le prestazioni dei condannati, di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il Responsabile dell'Area Tecnica ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, in base ai profili professionali dei condannati, il quali provvederanno pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori

Il Comune di Castel del Giudice, si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Castel del Giudice si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Castel del Giudice l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Castel del Giudice.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D. M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali- Roma, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia. Il presente atto, redatto su carta resa legale, in doppio originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04. 1986.


Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Tribunale di Isernia

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
(Dr. Vincenzo DI GIACOMO)

Il Presidente


Per Il Comune di Castel del Giudice

Il Sindaco Pro-Tempore
Dot. Lino Nicola Gentile




COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Provincia di Isernia)

P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783

Site: www.comune.casteljudice.is.it email: info@comune.casteljudice.is.it Pec: casteljudice@pec.it

P.I. 00086220944 - C.F. 80000990947

SETTORE PRIMO: Affari Generali

Ufficio: Il Sindaco

Tel.0865/946130

Prot. N. 2613

Data: 14/10/2022

OGGETTO: Convenzione con il Tribunale di Isernia per Lavori di Pubblica utilità.

A mezzo posta elettronica certificata

Spett.le TRIBUNALE
DI ISERNIA

PEC: prot.tribunale.isernia@giustiziacert.it

Con riferimento all'oggetto e a seguito di adesione al progetto , si invia in allegato alla presente Atto di G.C. n°67 del 17/09/2022 .

Distinti saluti

IL SINDACO

f.to Dr.Lino N.Gentile

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'Art.3 c.2 del D.Lgv.39/1993)



TRIBUNALE DI ISERNIA		
N. 1944	19.10.22	
U.O.R.	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE
(Provincia di Isernia)

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: CONVENZIONE TRIBUNALE DI ISERNIA LAVORI PUBBLICA UTILITÀ

L'Anno Duemilaventidue, addì **diciassette** del mese di **settembre** alle ore 13,47 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	GENTILE Lino Nicola	Sindaco	X	
2	CENCI Claudio	Vicesindaco		X
3	GENTILE Remo	Assessore	X	
		TOTALE	2	1

Partecipa alla seduta il dott. Domenico di Giulio, ViceSegretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile Area Tecnica e con parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Area Finanziaria (art. 49 del T.U 267/00)

Castel del Giudice, 17/09/2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(f.to Ing Rosita Levrieri)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(f.to Dott. Domenico Di Giulio)



PROPOSTA DI DELIBERA CONVENZIONE TRIBUNALE DI ISERNIA LAVORI PUBBLICA UTILITÀ

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- Precedenti riforme legislative, come è noto, hanno introdotto la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.;
- A norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, a richiesta dell'imputato la pena come descritta e il giudice monocratico può, su espressa richiesta dell'imputato, sostituire pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. n. 54 sopra citata;
- Il DM. 26 marzo 2001 prevede all'art. n. 2 comma 1 che l'attività non retribuita a favore della collettività debba svolgersi sulla base di convenzioni con il Ministero di Giustizia o su delega di questo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti gli enti nominati;
- L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
- Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione;
- In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2-3-4 del citato decreto legislativo;
- All'Ente è vietato corrispondere ai soggetti incaricati una remunerazione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e sarà obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;
- L'Amministrazione Comunale avrà l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o i rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.);
- I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti individuati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione delle pene, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da condannato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale prevede l'inserimento fino a 5 soggetti che faranno richiesta a questo Comune, rendendosi disponibile a prestare la propria attività lavorativa a favore del Comune per non più di 4 ore al giorno e comunque compatibilmente con le esigenze lavorative e di studio dei soggetti interessati. In tale ambito l'attività che svolgerà tale persona sarà di supporto alla squadra tecnico-manutentiva e agli uffici comunali a seconda del profilo e delle qualità professionali del richiedente;

RILEVATO che, in relazione alla natura delle prestazioni richieste, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale ed il Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi sono le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa e di impartire le relative istruzioni in merito al soggetto individuato redigendo, terminata l'esecuzione delle pene, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Isernia, per il prossimo quinquennio;

VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto allegato al presente atto ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale prevede l'inserimento fino a 5 soggetti che faranno richiesta a questo comune, rendendosi disponibile a prestare la propria attività lavorativa a favore del comune per non più di 4 ore al giorno e comunque compatibilmente con le esigenze lavorative e di studio dei soggetti interessati. In tale ambito l'attività che svolgerà tale persona sarà di supporto alla squadra tecnico-manutentiva ed agli uffici comunale in base al profilo di competenze del soggetto condannato;

CONSIDERATO che sarà a carico del Comune l'assicurazione del soggetto individuato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico e tecnico manutentivo, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art 49 del Decreto LGS 18.8.2000 n 267 in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art 49 del Decreto LGS 18.8.2000 n 267 in ordine alla regolarità contabile; -

VISTO il T.U. n. 267/2000 s.m.i.;

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo n.274 del 28-8-2000, l'allegata convenzione, (ALL. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito ai lavori di Pubbliche Utilità da stipularsi tra il Comune ed il Ministero della Giustizia e, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Isernia;

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 per le motivazioni in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA lettura da parte del Presidente della su estesa proposta di delibera.
Con voto unanime, espresso in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere per difendere tempestivamente e nei termini di legge le ragioni dell'ente nel giudizio di cui in oggetto

VISTO l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

Con separata ed unanime votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Lino Nicola Gentile

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio



SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo on line nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Castel del Giudice, 12 OTTOBRE 2022...

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 12/10/2022..... al 25/10/2022..... a norma dell' art.. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267

- Reg. pubbl. n° 258...

Castel del Giudice, li ...12 OTTOBRE 2022...

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

Copia Conforme all'originale.

Castel del Giudice, li

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Il giorno per essere stata pubblicata all'Albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Il giorno 17/09/2022 a norma dell' art.. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Castel del Giudice, li 17/09/2022

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio